

Comune di Cavaria con Premezzo



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del C.C. n. 46 del 22.11.2001
Modificato con deliberazione di C.C. n.2 del 11.01.2018

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 Finalità del regolamento.

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2 Sede delle adunanze.

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica. Il Sindaco, previo parere della Giunta Comunale, stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso in caso di impraticabilità od indisponibilità della sede comunale o sia motivato da ragioni di carattere sociale, o interessanti l'intera collettività.
2. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio deve essere indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 3 Supporti all'attività del Consiglio.

1. Per consentire che lo svolgimento della attività del Consiglio sia efficiente ed efficace, e per armonizzare le esigenze di scelte politiche e di rispetto delle opinioni di tutte le rappresentanze, il Consiglio può avvalersi dell'attività dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari, come disciplinati nei successivi articoli.

Art. 4 Poteri del Sindaco.

1. Il Sindaco è per legge il presidente delle adunanze del Consiglio Comunale. In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal Vicesindaco e, ove anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere Anziano.
2. Il Sindaco, quale presidente del Consiglio Comunale, esercita i poteri ed assume le responsabilità seguenti:
 - a) apre le sedute all'ora stabilita nell'avviso di convocazione e le chiude quando tutti gli argomenti all'ordine del giorno sono esauriti;
 - b) rispetta e fa rispettare il regolamento;
 - c) presenta gli argomenti all'ordine del giorno e coordina il dibattito assicurandone la regolarità;
 - d) modera la discussione degli argomenti ed autorizza l'esercizio del diritto di parola;
 - e) al termine del dibattito su ogni argomento all'ordine del giorno, formula i termini della deliberazione da sottoporre a votazione, indice la votazione e ne proclama i risultati;
 - f) è autorizzato a prendere la parola in ogni momento lo ritenga necessario per il corretto e regolare sviluppo del dibattito;

- g) è incaricato di mantenere l'ordine nella sala delle sedute;
- h) è autorizzato a sospendere o chiudere anticipatamente le sedute allorquando ve ne siano fondati e gravi motivi;
- i) è autorizzato ad ottenere il rispetto dell'ordine pubblico anche attraverso l'intervento della forza pubblica.

Titolo II – Gruppi Consiliari

Art. 5 Costituzione e composizione.

1. I gruppi consiliari sono costituiti da tutti i consiglieri eletti nella stessa lista.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ai gruppi consiliari.
3. Il Consigliere che intende fare parte di un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve comunicare al Sindaco e al Segretario Comunale la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
5. Ogni gruppo è considerato regolarmente costituito a partire dalla data in cui sia pervenuta la comunicazione in ordine alla sua composizione.
6. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale il nome del capogruppo entro il giorno antecedente la prima riunione del Consiglio neo eletto.
7. Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed agli altri capigruppo di ogni mutamento, sostituzione o temporanea supplenza del proprio capogruppo.
8. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione dei gruppi e di ogni successiva variazione.

Art. 6 Conferenza dei capigruppo.

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Sindaco che concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci e in essa sono rappresentati i gruppi consiliari costituiti a norma dell'articolo precedente.

3. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

Art. 7 Risorse.

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale organizzativa.
2. Il Sindaco e i gruppi consiliari dispongono di attrezzature, risorse finanziarie e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.
3. Le risorse finanziarie sono definite annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo. Tali risorse sono attribuite a ciascun gruppo consiliare sulla base di una quota fissa per ogni gruppo stabilita in modo proporzionale al numero degli eletti nel gruppo stesso, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta.
4. In caso di scissione di un gruppo consiliare, o di passaggio di uno o più consiglieri da un gruppo a un altro, in corso di mandato, la deliberazione di reparto non viene modificata fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la nuova costituzione.
5. In caso di scadenza o scioglimento durante l'esercizio finanziario, il Consiglio Comunale entrante approva la ripartizione delle risorse in modo proporzionale al periodo mancante alla conclusione dell'esercizio finanziario.
6. La gestione contabile complessiva delle risorse finanziarie verrà effettuata dal Responsabile di Servizio individuato dal Sindaco.

Titolo III – Commissioni

Art. 8 Commissioni consiliari.

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire nel proprio seno commissioni consiliari sia permanenti che temporanee e/o speciali, di controllo o di garanzia, in accordo con quanto previsto dalla legge e dallo statuto comunale.
2. La deliberazione di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento.

Art. 9 Commissioni speciali e/o temporanee di indagine

1. Il Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può nominare Commissioni speciali sia per particolari materie sia con il compito di istruire ed esaminare, entro il termine fissato, questioni di rilevante interesse.

2. Il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

Art. 10 Composizione ed attribuzioni delle Commissioni.

1. Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, tutti i gruppi e sono nominate dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
2. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il Consiglio nomina il nuovo componente della commissione su designazione del capogruppo interessato.
3. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla medesima, nella prima seduta, con votazione palese e a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolga funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere appartenente ad un gruppo di minoranza, così come alla minoranza è riservata la presidenza delle commissioni di indagine.
4. Compiti del presidente sono:
 - a. convocare le riunioni fissandone la data;
 - b. provvedere, nella prima riunione, ad assegnare ad un proprio membro le funzioni di segretario;
 - c. coordinare i lavori della commissione;
 - d. trasmettere al Sindaco la copia delle convocazioni e dei verbali delle riunioni;
 - e. riferire al Consiglio periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottoporre allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
5. Ciascuna Commissione può invitare a partecipare ai propri lavori, nei limiti fissati dal Consiglio nella deliberazione di nomina, Sindaco, assessori, tecnici esterni, rappresentanti di enti, funzionari ed esperti per l'esame di specifici argomenti, senza diritto di voto.
6. Le Commissioni sono tenute a sentire Sindaco e assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Titolo IV - Consiglieri

Art. 11 Norme generali.

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica, le dimissioni, la rimozione e le cause di decadenza sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 12 Diritto di iniziativa.

1. I consiglieri comunali hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dalla legge.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
3. I consiglieri hanno il diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Art. 13 Diritto di informazione, di accesso e di controllo agli atti amministrativi.

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e termini stabiliti dal relativo regolamento.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di richiedere il controllo di legittimità sulle deliberazioni di Giunta e di Consiglio nelle materie e con i limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 14 Partecipazione alle adunanze.

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale resa al Sindaco il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere decade se senza giustificazione non partecipa a 3 sedute consecutive del Consiglio Comunale. Si applica il procedimento di cui all'art. 32 dello Statuto.

Art. 15 Astensione obbligatoria.

1. Il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

Titolo V - Funzionamento del Consiglio Comunale

Art. 16 Convocazione.

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti trasmessi in via telematica contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede ove la stessa sarà tenuta, l'indicazione se l'adunanza abbia carattere ordinario, straordinario o straordinario urgente e se sia in prima o in seconda convocazione.

Art. 17 Trasmissione dell'avviso di convocazione.

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'elenco degli argomenti da trattare viene trasmesso ai consiglieri comunali in via telematica.
2. La trasmissione telematica deve essere effettuata cinque giorni liberi prima del giorno fissato per le sedute ordinarie e tre giorni liberi per le sedute straordinarie, escludendo il giorno di convocazione, il giorno della seduta, la domenica e i giorni festivi.
3. Su richiesta dei consiglieri, la documentazione relativa agli argomenti da trattare viene messa a disposizione in forma cartacea presso la sede comunale o inviata telematicamente nei tre giorni antecedenti la seduta escluso il sabato e i giorni festivi, fermo restando le disposizioni di legge per particolari atti.
4. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, inviando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio Comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata qualora il consigliere interessato partecipi all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 18 Adunanze di prima convocazione.

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o lo statuto prevedano una maggioranza diversa.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Sindaco dispone che si rinnovi l'appello.
3. Nel caso in cui sia trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione e sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Art. 19 Adunanze di seconda convocazione.

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.
4. La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione è trasmessa per via telematica almeno 24 ore prima della riunione, ove non sia già stato trasmesso avviso.
5. Quando l'avviso trasmesso per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto a trasmettere l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Art. 20 Adunanze pubbliche e segrete.

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quando vengono trattati argomenti che comportano valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Se in fase di seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i consiglieri a chiudere la discussione.

3. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno.
4. Durante le adunanze segrete restano in aula il Sindaco, i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 21 Adunanze aperte.

1. Qualora si verificano rilevanti motivi di interesse per la Comunità, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti di enti pubblici, associazioni sociali, politiche e sindacali.
3. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 22 Ammissione di funzionari e consulenti in aula.

1. Il Sindaco può invitare nella sala Responsabili di Servizio, consulenti, professionisti incaricati di progettazione, studi e consulenze per conto dell'amministrazione comunale, affinché effettuino relazioni, forniscano illustrazioni e chiarimenti su argomenti all'ordine del giorno.
2. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione.

Art. 23 Trattazione degli argomenti.

1. Il Consiglio, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato, su proposta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio, con votazione a maggioranza senza discussione.
3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 24 Comunicazioni.

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta Comunale sull'attività dell'Ente, su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità che ritenga opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.

2. Il Sindaco può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 25 Fatto personale.

1. Ciascun Consigliere può chiedere la parola per "fatto personale" quando ritenga di essere stato lesa nella propria onorabilità o si sia sentito attribuire da altro consigliere fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussista o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, il Consiglio, senza discussione, decide a maggioranza dei presenti e con votazione palese.

Art. 26 Questione pregiudiziale e sospensiva.

1. La questione pregiudiziale ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato argomento posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 27 Emendamenti.

1. Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco il quale ne dà lettura.
2. Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
3. Il proponente può rinunciare al proprio emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
4. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato.

Art. 28 Interrogazioni ed interpellanze.

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta e firmata dal proponente rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.
2. L'interpellanza consiste nella domanda scritta e firmata dal proponente rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari. Con essa si può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che si precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
3. Nelle interrogazioni e nelle interpellanze i Consiglieri devono specificare se intendono ricevere la risposta in Consiglio o per iscritto.
4. L'interrogazione e l'interpellanza devono essere formulate in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Esse devono pervenire al Sindaco prima della convocazione del Consiglio Comunale per poter essere incluse nell'ordine del giorno. Nel caso pervengano dopo la convocazione si intendono rimandate alla seduta successiva.
5. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta la stessa viene data dal Sindaco entro 30 giorni dalla data di presentazione e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.
6. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, si intende che per le medesime è richiesta risposta scritta.
7. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte terminale delle sedute, nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.
8. Nella prima seduta del Consiglio Comunale e nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.
9. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare. Eventuali deroghe a tale termine sono decise dal Sindaco, sentiti i Capigruppo, in relazione all'elevato numero di interrogazioni o interpellanze presentate.
10. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la propria interrogazione od interpellanza questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

11. L'interrogazione o l'interpellanza è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato.
12. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può direttamente rispondere o demandare all'Assessore o Consigliere delegato per materia di provvedervi.
13. Il Consigliere interrogante od interpellante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no e per quali motivi.
14. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco, dell'Assessore o del Consigliere delegato.
15. Quando l'interrogazione o l'interpellanza ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Sindaco e ne dà diretta lettura al Consiglio.
16. Il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere delegato per materia possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta nei termini previsti.

Art. 29 Mozioni.

1. La mozione consiste in un atto tendente ad avanzare proposte o giudizi affinché il Consiglio si pronunci in merito ad importanti fatti politici od amministrativi che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in generale, o su casi particolari, la vita politica, sociale, economica e culturale della collettività.
2. La mozione deve essere presentata al Sindaco per iscritto. Essa deve pervenire al Sindaco prima della convocazione del Consiglio Comunale per poter essere inclusa nell'ordine del giorno del Consiglio immediatamente successivo alla data di presentazione.
3. La discussione in merito avviene di norma alla fine della seduta del Consiglio, prima della trattazione delle interrogazioni e alla presenza del Consigliere presentatore.
4. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento. La mozione può essere sempre ritirata.
6. E' facoltà del Sindaco, sentito il firmatario, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Art. 30 Chiusura della discussione.

1. Il Sindaco dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare.
2. A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Sindaco, all'Assessore competente e, nel caso di proposte e di mozioni, al Consigliere proponente.
3. Dopo la replica può essere concessa la parola ai Consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facoltà di intervento di un Consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al Consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.
4. Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

Art. 31 Partecipazione del Segretario Comunale all'adunanza.

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le proprie funzioni intervenendo, su richiesta dei consiglieri e comunque su autorizzazione del Sindaco, sia per fornire informazioni e chiarimenti sia per esprimere il proprio parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Titolo VI - Votazioni

Art. 32 Norme generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando previsto dalla legge, dallo statuto, nei casi in cui il consiglio debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone, nonché nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge o lo statuto dispongano diversamente.
4. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Art. 33 Votazione in forma palese.

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale.
2. Controllato l'esito della votazione, con la collaborazione del Segretario Comunale, il Sindaco proclama il risultato.

3. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
4. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione di voto.

Art. 34* *Votazione segreta.

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede. Lo spoglio delle schede è effettuato dagli scrutatori.
2. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve essere rappresentata la minoranza il Sindaco stabilisce le modalità di voto ed assicura tali rappresentanze.
3. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
4. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 35* *Esito delle votazioni.

2. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla legge e dallo statuto, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
3. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella seduta stessa.
6. Salvo i casi previsti dalla legge e dallo statuto una deliberazione non approvata alla seconda votazione non può nella stessa adunanza essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione.
7. Nel verbale deve essere indicato il numero dei voti favorevoli, dei voti contrari e degli astenuti.

8. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 36 Verbale dell'adunanza e affissione all'albo.

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta, attraverso le deliberazioni adottate, la volontà espressa dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale.
3. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, la parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati in sintesi. L'intervento viene inserito in forma integrale e completa quando richiesto dall'interessato che deve fornire il testo scritto e firmato al Segretario Comunale contestualmente all'avvenuta lettura dello stesso.
4. Salvo che la legge o lo statuto dispongano termini inferiori, le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere affisse all'albo pretorio entro 30 giorni dalla loro adozione.

Art. 37 Entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per ulteriori 15 giorni.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale.

INDICE

Titolo I - Disposizioni Generali

- Art. 1 Finalità del regolamento.*
- Art. 2 Sede delle adunanze.*
- Art. 3 Supporti all'attività del Consiglio.*
- Art. 4 Poteri del Sindaco.*

Titolo II – Gruppi Consiliari

- Art. 5 Costituzione e composizione.*
- Art. 6 Conferenza dei capigruppo.*
- Art. 7 Risorse.*

Titolo III – Commissioni

- Art. 8 Commissioni consiliari.*
- Art. 9 Commissioni speciali e/o temporanee di indagine.*
- Art. 10 Composizione ed attribuzioni delle Commissioni.*

Titolo IV - Consiglieri

- Art. 11 Norme generali.*
- Art. 12 Diritto di iniziativa.*
- Art. 13 Diritto di informazione, di accesso e di controllo agli atti amministrativi.*
- Art. 14 Partecipazione alle adunanze.*
- Art. 15 Astensione obbligatoria.*

Titolo V - Funzionamento del Consiglio Comunale

- Art. 16 Convocazione.*
- Art. 17 Consegna dell'avviso di convocazione.*
- Art. 18 Adunanze di prima convocazione.*
- Art. 19 Adunanze di seconda convocazione.*
- Art. 20 Adunanze pubbliche e segrete.*
- Art. 21 Adunanze aperte.*
- Art. 22 Ammissione di funzionari e consulenti in aula.*
- Art. 23 Trattazione degli argomenti.*
- Art. 24 Comunicazioni.*
- Art. 25 Fatto personale.*

Art. 26 Questione pregiudiziale e sospensiva.

Art. 27 Emendamenti.

Art. 28 Interrogazioni ed interpellanze.

Art. 29 Mozioni.

Art. 30 Chiusura della discussione.

Art. 31 Partecipazione del segretario all'adunanza.

Titolo VI - Votazioni

Art. 32 Norme generali.

Art. 33 votazione in forma palese.

Art. 34 votazione segreta.

Art. 35 Esito delle votazioni.

Art. 36 Verbale dell'adunanza e affissione all'albo.

Art. 37 Entrata in vigore e abrogazione.